

Statuto

CONSORZIO APICOLTORI GORIZIA – FVG

(approvato in data 20 ottobre 2018)

PARTE PRIMA

Art. 1 - Denominazione e sede

Il Consorzio Apicoltori Gorizia – FVG, ha sede legale a Ronchi dei Legionari in via Staranzano 23 CF 80000960312

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede sociale e potranno essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, delegazioni, uffici periferici e simili.

In seguito si farà riferimento ad essa indicandola brevemente con il termine Consorzio.

Art. 2 – Durata

La durata del Consorzio è a tempo indeterminata.

Art. 3 – Scopi e Finalità

Il Consorzio, che non ha fini di lucro, svolge la propria attività nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia ed intende promuovere, diffondere, tutelare e valorizzare, sotto ogni punto di vista, l'apicoltura del Friuli Venezia Giulia e le sue produzioni.

In particolare il Consorzio si propone:

1. di rappresentare gli interessi degli apicoltori del Friuli Venezia Giulia ed in particolare degli Associati nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali, di fronte a chi dimostri interesse per l'apicoltura, sia Enti privati sia pubblici;
2. di favorire la diffusione fra i Soci di informazioni riguardanti nuove tecnologie, nuove modalità gestionali della produzione e di difesa sanitaria degli allevamenti apistici, ed in genere ogni informazione di aggiornamento riguardante l'ammodernamento e rinnovamento dell'apicoltura produttiva e amatoriale;
3. di svolgere attività di elaborazione e proposta di indicazioni e contenuti tendenti a migliorare la normativa in materia di apicoltura, anche svolgendo compiti consultivi nei riguardi degli organi amministrativi della Regione, di Enti vari ed organi interessati e/o collaborando con analoghe iniziative poste in essere da organizzazioni di categoria, enti pubblici o privati;
4. di promuovere, valorizzare e tutelare i prodotti dell'alveare, anche attraverso la cura di specifici interventi di promozione e divulgazione rivolti al consumatore

- finale;
5. di promuovere, sollecitare e coordinare l'attività di ricerca scientifica in apicoltura;
 6. di agevolare ogni iniziativa che favorisca una positiva e attiva collaborazione tra imprenditori apistici e apicoltori amatoriali.
 7. di curare la divulgazione presso il consumatore delle informazioni attinenti le qualità, i pregi, e le caratteristiche dei prodotti dell'alveare;
 8. ricercare e promuovere la collaborazione e l'intesa con altre organizzazioni aventi finalità analoghe a quelle del Consorzio e partecipare ed organismi con esse costituiti sotto qualsiasi forma giuridica.

Per il raggiungimento degli obiettivi statutari il Consorzio si propone di:

- a) ideare, promuovere, organizzare eventi quali: seminari, incontri, mostre, conferenze, workshop, lezioni, laboratori, proiezioni, attività editoriali, corsi di formazione e ogni altra iniziativa atta a diffondere la promozione, tutela e valorizzazione della apicoltura del Friuli Venezia Giulia e dei suoi prodotti;
- b) programmare e realizzare iniziative, anche in campo editoriale e/o con l'utilizzo della rete internet, finalizzate alla formazione, orientamento, riqualificazione ed aggiornamento professionale dei propri associati e degli apicoltori in genere;
- c) aderire ad organizzazioni di carattere nazionale che si ritiene possano meglio rappresentare gli interessi del Consorzio;
- d) partecipare, in rappresentanza dei propri associati, agli organismi di direzione e gestione di impianti ed enti pubblici operanti nel campo della trasformazione e del miglioramento e della valorizzazione delle produzioni apistiche;
- e) promuovere ed attuare anche direttamente, iniziative nel campo della ricerca e della sperimentazione finalizzate alla difesa, valorizzazione e miglioramento genetico del patrimonio apistico del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Enti ed Istituti pubblici e privati;
- f) instaurare collaborazioni con soggetti pubblici e privati. A tal proposito potranno essere stabilite convenzioni con: regioni, province, comuni, associazioni, ONLUS, ONG, fondazioni, enti provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, laboratori, scuole, università, enti di ricerca, aziende private fornitrici di beni materiali ed immateriali, cooperative, consorzi e tutti quei soggetti pubblici e privati che saranno ritenuti determinanti per il raggiungimento degli scopi;
- g) In via sussidiaria e non prevalente il Consorzio potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consorzio, potrà realizzare la propria attività in forma diretta e/o in collaborazione con altri Enti od Organismi pubblici e privati e potrà anche partecipare ad altri Organismi aventi oggetto affine o connesso al proprio.

Art. 4 – I Soci

Il numero di Soci è illimitato. Possono essere Soci del Consorzio gli apicoltori, persone fisiche e giuridiche e loro forme associate, che si riconoscono nelle finalità del Consorzio ed accettano i contenuti dello Statuto.

Potranno inoltre aderire al Consorzio, purché non vi siano conflitti di competenze relativamente alle attività svolte: le Organizzazioni dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti Pubblici o di Diritto Pubblico, gli Enti Locali, territoriali e non.

I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari del Consorzio e sono tenuti al pagamento di una quota iniziale di ammissione e di una quota associativa annuale, i cui importi sono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Con l'adesione al Consorzio i Soci si impegnano a non aderire ad altre associazioni apistiche del Friuli Venezia Giulia aventi le medesime finalità o finalità contrastanti.

Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elettorato attivo e passivo per la nomina del Consiglio Direttivo.

Le persone giuridiche fanno parte del Consorzio tramite il loro legale rappresentante oppure un delegato. Il delegato non deve risultare socio del Consorzio a titolo individuale.

I Soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare all'Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio o persona di sua fiducia purché munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi gratuitamente offerti dal Consorzio.

A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dal Consorzio, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati ad esse.

Le quote versate dai Soci sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.

Art. 5 – Ammissione, esclusione e recesso dei Soci

L'ammissione di un nuovo Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta dell'interessato.

La domanda sarà indirizzata al Presidente e deve indicare, oltre alla accettazione dello Statuto, dei regolamenti attuativi e degli organi di rappresentanza sociali, i seguenti dati:

- ⑩ Cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, Partita Iva (ove presente) e codice fiscale
- ⑩ Attività prevalente svolta nell'ambito dell'apicoltura.
- ⑩ Numero d'alveari posseduti
- ⑩ Nel caso d'Organizzazioni dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, di Consorzi, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici o di Diritto

Pubblico, Enti Locali, territoriali e non, nella domanda presentata dovrà essere indicata la motivazione della richiesta d'adesione.

Il rapporto associativo, una volta approvata l'adesione da parte del Consiglio Direttivo, si intende costituito a tempo indeterminato. L'adesione, pertanto, non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualità di socio si perde per esclusione o per recesso quando:

- a) Venga meno agli adempimenti degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai regolamenti e delibere assembleari ad esso connessi
- b) Arrechi in qualunque modo danni morali o materiali al Consorzio.
- c) Non adempia, puntualmente, agli impegni assunti a qualunque titolo verso il Consorzio o, senza giustificati motivi, non contribuisca al raggiungimento degli scopi sociali, ovvero pregiudichi in qualunque modo l'attività del Consorzio.
- d) Svolga attività contrastanti con gli scopi e gli interessi del Consorzio.
- e) Perda i requisiti previsti per l'ammissione
- f) Non adempia al pagamento della quota associativa annuale per almeno tre anni consecutivi.

L'esclusione del Socio inadempiente dovrà essere comunicata e dovrà contenere le motivazioni dell'esclusione. Diviene efficace trenta (30) giorni dopo la ricezione.

Entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta ricezione del provvedimento, il Socio può fare opposizione, qualora ritenga che le motivazioni di esclusione non siano a lui imputabili, l'opposizione non sospende l'efficacia del provvedimento, la cui esecuzione potrà essere sospesa dal Collegio dei Probiviri, quale organo preposto alla risoluzione delle controversie fra Soci e Consorzio.

Il Socio escluso decade dalla data di provvedimento dall'esercizio dei diritti attivi.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Eventuali controversie in merito all'ammissione o all'esclusione di Soci saranno comunque decise dal Collegio dei Probiviri, quale organo preposto alla risoluzione delle controversie fra Soci e Consorzio.

In caso di morte del Socio, l'erede o uno degli eredi potrà subentrare in luogo del Socio defunto presentando semplice richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.

PARTE SECONDA

Art. 6 – Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- 1) l'Assemblea Generale dei Soci,
- 2) il Consiglio Direttivo,
- 3) il Presidente del Consiglio Direttivo
- 4) il Collegio dei Probiviri

Art. 7 – L'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano del Consorzio.

Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente, e in subordine, dal Socio più anziano di vita associativa (a parità di condizione, prevarrà l'anzianità anagrafica).

Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno la metà dei soci. La richiesta motivata andrà indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, accompagnata dalla firma di tutti i richiedenti.

La convocazione dell'assemblea del Consorzio viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante lettera ai soci, all'ultimo indirizzo conosciuto, eventualmente anche per fax o posta elettronica, con indicazione specifica dell'ora, dell'ordine del giorno e del luogo di incontro (che può essere anche diverso dalla sede sociale) almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- a) discute ed approva il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere;
- b) discute ed approva il bilancio consuntivo del Consiglio Direttivo sull'attività svolta;

Nell'art 7 dimenticavo di apportare alcune modifiche appresso evidenziate:

Art. 7 – L'Assemblea Generale dei Soci

.....omissis.....

- c) elegge i membri del Consiglio Direttivo ed i membri del Collegio dei Probiviri; ciascun socio ha un voto ogni 15 (quindici) alveari posseduti o frazione di quindici, ma mai oltre i sei voti complessivi, e può esprimere un numero di preferenze pari a 2/3 (due terzi) dei membri da eleggere;

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di Tre Soci con diritto di voto.

.....omissis.....

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea con semplice lettere di delega.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento del Consorzio.

Per la validità dell'Assemblea Straordinaria valgono gli stessi criteri adottati per l'Assemblea Ordinaria.

d) fissa gli indirizzi dell'attività del Consorzio;

e) approva i regolamenti interni;

f) delibera ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno;

g) elegge il Presidente del Consiglio direttivo.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di Tre Soci con diritto di voto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento del Consorzio.

Per la validità dell'Assemblea Straordinaria valgono gli stessi criteri adottati per l'Assemblea Ordinaria.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri (compreso il Presidente) ed un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

L'Assemblea Generale dei Soci può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo in base al numero complessivo degli iscritti al Consorzio, garantendo sempre un numero dispari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di cessazione dei membri del Consiglio Direttivo, gli altri consiglieri provvederanno alla loro sostituzione mediante cooptazione con altri soci, che

dureranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio in carica.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

La convocazione può avvenire in forma scritta, per posta, fax o posta elettronica, o, in casi di motivata urgenza, tramite contatto telefonico.

La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi telematici, o per audio conferenza o videoconferenza, con consultazione dei Consiglieri purché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, qualora ciò fosse necessario.

Lo svolgimento di questo tipo di riunioni avverrà secondo un regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Vice Presidente e fissa le responsabilità degli altri componenti in ordine all'attività svolta dal Consorzio per il conseguimento dei propri fini statutari.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite, saranno rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell'espletamento dell'incarico.

Art. 9 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- eleggere nel proprio ambito il Vice Presidente;
- convocare l'Assemblea dei Soci
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione del Consorzio;
- elaborare il programma delle iniziative del Consorzio;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

- stabilire gli importi delle quote di ammissione e di adesione annuale dei soci;
- deliberare sulla ammissione od esclusione dei soci;
- deliberare sull'adesione del Consorzio ad altra associazione a carattere nazionale, che possa rappresentare gli interessi del Consorzio.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e degli indirizzi dell'attività indicati dall'Assemblea dei Soci, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie.

Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, anche secondo modalità telematiche, e nella prima riunione successiva, al Consiglio spetterà la valutazione e la ratifica di quanto assunto dal Presidente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dal Consorzio; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente.

Il Presidente può delegare, per la rappresentanza del Consorzio presso terzi, il Vice Presidente o altri membri del Consiglio di Amministrazione, in funzione delle specifiche capacità che il ruolo da ricoprire richiede.

Art. 11 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea anche tra i soci e non soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di membro del collegio è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

E' di competenza dei Probiviri la risoluzione delle controversie sorte tra i Soci, il Consorzio e organi dello stesso, circa l'applicazione delle sanzioni, l'interpretazione dello Statuto, dei regolamenti, delle delibere sociali e concernenti comunque i rapporti sociali.

Qualunque controversia o vertenza che sorga nell'ambito dell'attività del Consorzio, sarà sottoposta all'esame del Collegio dei Probiviri, il quale pronuncerà le sue decisioni secondo equità e senza formalità di procedura.

PARTE TERZA

Art. 12 - Il Patrimonio

Il patrimonio del Consorzio, indivisibile, è costituito da:

- quote di ammissione
- quote associative annuali;
- contributi dello Stato e degli Enti Pubblici e Privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci;
- proventi derivanti da prestazioni marginali commerciali rese a terzi;
- beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non soci;
- tutto quant' altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità del Consorzio.

Il Consorzio può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, atti a migliorare il conseguimento dei fini statuari, può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l'attività dei Soci.

In via accessoria, ausiliaria, secondaria e comunque marginale può eventualmente svolgere attività commerciali nell'ambito delle azioni finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consorzio può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.

Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dai Soci, non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali.

E' comunque fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

Il Consorzio, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.

Art. 13 – Esercizio Sociale e Finanziario

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria del Consorzio, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente

posta in essere accanto alle attività istituzionali.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano.

Art 14 – Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che il Consorzio deve tenere sono:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

L'impianto contabile sarà dimensionato alle necessità amministrative e di controllo insorgenti nell'ambito dell'organizzazione.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Art. 15 – Regolamento Interno

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previa ratifica dell'Assemblea generale dei Soci.

Art. 16 – Scioglimento del Consorzio

La decisione di scioglimento del Consorzio potrà essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi dei Soci presenti in apposita Assemblea Straordinaria, convocata e valida a deliberare secondo quanto disposto dall'art. 7.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i Soci e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo del Consorzio, dedotte le passività, ad altra Ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 – Disposizioni Finali

Il presente Statuto strutturato in tre parti per complessivi 18 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

Art. 18 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e alle disposizioni delle altre Leggi vigenti in materia.